

COMUNE DI ROSELLO

(Provincia di Chieti)

Piazza Municipio, n°1

CAP 66040 – Tel. 0872-948131 – Fax. 0872-948093 - Codice Fiscale 81002970697 – Partita IVA 01217040698- e-mail: info@comune.rosello.ch.it - web: www.comunerosello.it - pec: rosello.comune@larpec.com -

Prot. n. 1738 x.1.5

Addi, 24 MAG. 2021

ORDINANZA N. 7/2021

IL SINDACO

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza di animali vaganti ed incustoditi che pascolano in aree e spazi pubblici e nelle adiacenze di spazi privati;

Tenuto conto che tale intollerabile situazione potrebbe causare danni e pregiudizio per la sicurezza urbana e la salute pubblica;

Ritenuto di dovere garantire l'igiene e la sanità pubblica e prevenire fenomeni e situazioni dannose alle persone, agli animali ed alle cose derivanti dall'attività di pascolo e l'abbandono degli animali stessi;

Ravvisata la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire;

Visto l'art. 54 del TU n. 267/2000;

ORDINA

E' vietato il pascolo e l'abbandono di animali incustoditi nei centri abitati di Rosello capoluogo e della frazione di Giuliole ed in ogni altro luogo di frequentazione pubblica, ivi comprese l'area ricadente all'interno della Riserva Naturale Regionale " Abetina di Rosello ", la località turistica Pineta e le aree adiacenti le aree cimiteriali e sportive.

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in quanto applicabili, con segnalazione alla competente Autorità giudiziaria ed alla Prefettura di Chieti.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, alla Stazione dei Carabinieri di Borrello, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria ed al Servizio Sanità Animale della ASL Lanciano – Vasto – Chieti, ai fini del rispetto della presente ordinanza, ciascuno per la propria competenza.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e la trasmissione alla Prefettura di Chieti.

IL SINDACO
DR. ALESSIO MONACO

